

COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

REGOLAMENTO D' USO DEL VERDE PUBBLICO E DISPOSIZIONI PER IL VERDE PRIVATO

Approvato nel C.C. del 16/06/2008 con delibera n° 20.

Art. 1): AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Il presente Regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio Comunale di San Zenone al Lambro, di seguito elencati.

- a) - parchi e giardini comunali;
- b) - alberate stradali, aiuole , verde spartitraffico, fioriere;
- c) - spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- d) - giardini e aree private;
- e) - aree edificabili situate in zone residenziali.

Nella tutela dei parchi e dei giardini storici pubblici e privati l'Amministrazione Comunale persegue il fine di assicurare agli stessi il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, nonché di garantire la funzione loro impressa per tutti i cittadini.

Art. 2): DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.1 - La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, dai provvedimenti deliberativi di applicazione del medesimo e dalle più specifiche disposizioni attribuite alla competenza del responsabile di cui all'art. 2.3

Art. 2.2 - Le norme del presente regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Art. 2.3 - L'Ufficio Tecnico è responsabile per le relazioni con il pubblico, cura l'ordinaria manutenzione nonché l'ampliamento e il miglioramento delle aree verdi, segnala gli interventi che si rendono necessari ed inoltre riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura degli spazi stessi. Lo stesso assicura il corrente funzionamento gestionale dello spazio verde cui è preposto, segue l'effettuazione di programmi di

conservazione del relativo patrimonio, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o di modifica strutturale dello spazio verde.

Art. 2.4 - Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.

I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

Art. 2.5 - Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- a) - moto carrozzelle per il trasporto di portatori di handicap;
- b) - mezzi di soccorso;
- c) - mezzi di vigilanza in servizio;
- d) - mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti.

Art. 2.6 - Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, animali, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi.

Art. 2.7 - Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale, con provvedimento programmatico e previa autorizzazione del competente Assessorato all'Ecologia, su parere conforme dell'Ufficio Tecnico.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

L'autorizzazione è inoltre subordinata a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, al versamento di un'idonea cauzione determinata dal competente Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Comunale in base a parametri approvati dalla Giunta Comunale.

A tal fine la Giunta Comunale dovrà stabilire riguardo ad ogni tipologia di attività un limite minimo e un limite massimo di tempo di utilizzo.

Art. 2.8 - E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortina erbosa e le

essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

Art. 2.9 - Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia.

Art. 3) : SPAZI A VERDE

Art. 3.1 - Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

Art. 3.2 - Negli spazi a verde è vietato:

- a - raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- b - asportare la terra;
- c - rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- d - catturare e molestare gli animali selvatici;
- e - esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- f - appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici e pubblicitari;
- g - versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- h - introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale, od alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;
- i - sostare per pic-nic;
- l - campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- m - soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- n - sostare con veicoli a motore;
- o - effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- p - posizionare strutture fisse o mobili, compreso campane per la raccolta differenziata senza le prescritte autorizzazioni.

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente. (c.f.r. Art.41 reg. Polizia Urbana)

Art. 3.3 - La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico è consentita nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.

Art. 3.4 - Ogni qualvolta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fito sanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

Art. 3.5 - Nelle aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco.

Art. 4): DISPOSIZIONI SPECIALI D'USO DEGLI SPAZI INSERITI NEL VERDE

Art. 4.1 - Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme dei titoli V, VI, VII, VIII e IX, che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:

- colture;
- gioco;
- attività sportive;
- spazi per cani;
- attività ambulanti e di animazione;

Art. 4.2 - Nell'ambito delle aree verdi di cui all'art. 1 sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale.

In questi spazi è vietato l'accesso.

Art. 4.3 – Gioco: Tutte le aree a verde sono calpestabili, salvo ove sussiste divieto segnalato con apposito cartello.

- a) Il gioco dei bimbi fino a dodici anni di età e dei loro accompagnatori è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.
- b) Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse.
- c) Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
- d) Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso ai cani.
- e) Il gioco dei frequentatori che superano i dieci anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati. A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

Art. 5): SPAZI PER CANI

Art. 5.1 - Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto d'accesso. Negli altri spazi i cani devono essere condotti al guinzaglio. E' comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali. Per i cani potenzialmente pericolosi e/o mordaci è fatto obbligo l'uso della museruola.

Art. 5.2 - Su tutte le aree adibite a verde pubblico è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

Rimane comunque responsabilità dei conduttori, in qualsiasi area ed in qualsiasi fascia oraria, evitare comportamenti aggressivi e molesti da parte

dei cani.

Art. 5.3 - E' fatto obbligo al conduttore di asportare gli escrementi degli animali loro affidati, è fatto inoltre obbligo di portare con se apposita paletta per la rimozione delle deiezioni.

Art. 5.4 - Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Art. 5.5 - E' vietato abbandonare cani o altri animali nel parco.

Art. 5.6 - Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

Art. 6): ATTIVITA' AMBULANTI E DI ANIMAZIONE

Art. 6.1 - Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione, previa specifica autorizzazione dai competenti Organi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6.2 - Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico.

Art. 6.3 - Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed, agli esercenti, è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi.

Art. 7): CONTRIBUTI VOLONTARI

Art. 7.1 - L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, e promuove la realizzazione, con un corrispettivo di spazio pubblicitario, previo stipula di apposita convenzione da assumere con un atto deliberativo di giunta per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'art. 1 a) b)

La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi.

Art. 7.2 – Le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali del presente articolo devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed

il proponente volontario da assumere con apposita deliberazione di Giunta.

Art. 7.3 – Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

1. Piccoli interventi, senza continuità nel tempo. Essi devono essere concordati con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente.
2. Interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati.

Art. 8): DISPOSIZIONI DEL VERDE PER AREE PRIVATE

Art. 8.1 – I proprietari o gli utilizzatori di aree verdi, di giardini o di aree con presenza di alberature, sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture pubbliche o che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica.

Art. 8.2 - Sono tenuti anche a provvedere al contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolare la viabilità e la visibilità della segnaletica stradale. (Max sporgenza 20cm per le siepi e 150 cm per le alberature di altezza superiore ai 4m.)

Art. 8.3 – Ogni intervento sulle alberature e su i complessi arborei esistenti devono essere preventivamente autorizzati.

Art. 8.4 - Tutti i proprietari o titolari di diritti di aree incolte, edificabili o parzialmente edificate, di aree tenute in stato di abbandono o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacce, asportazione dei rifiuti e di altri materiali che deturpano l'area, anche se abbandonati da terzi, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (topi, rettili, ecc.).

Art. 8.5 - I cigli delle strade Comunali, ancorché private, ma con servitù di pubblico passaggio , devono essere tenuti sfalciati dai frontisti, provvedendo inoltre al taglio dei rami pericolanti che si protengono oltre il ciglio stradale.

Art. 8.6 - In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al presente art. 8), l'Ufficio Tecnico Comunale diffida i proprietari a provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, oltre a fare applicare le sanzioni previste dal presente regolamento, dagli organi di Vigilanza, per il presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà fare eseguire i lavori necessari d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

Art. 9) : DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 9.1 - L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del Presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale ed agli addetti alla Vigilanza Ecologica autorizzati del Comune di San Zenone al Lambro.

Art. 9.2 - Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento e successivamente ogni due anni, il Responsabile del Ufficio Tecnico Comunale e l'assessore all'Ecologia sentiti gli organi di vigilanza, ne verifica l'applicazione e propone le eventuali modifiche, anche in rapporto ad eventuali indicazioni pervenutagli da parte dei cittadini.

Art. 9.3 - Il presente Regolamento integra e non sostituisce le norme del Regolamento di Polizia Urbana e di altri Regolamenti Comunali:
reg. di Polizia Urbana art. 21, 40.
Reg. Edilizio art. 127

Art. 10): SANZIONI

Sanzione da 25 € a 75 € per gli art. 2.6 – 3.5 – 4.2

Sanzione da 25 € a 150 € per gli art. 2.5 – 2.9 – 3.2 – 4.3

Sanzione da 25 € a 150 € con sanzione accessoria di ripristino del danno per gli art. 2.7 – 2.8 – 6 – 8